

COMUNE DI GHEMME

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività influenti sulla comunità, al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile.
2. Qualora nel testo ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, si deve intendere il presente Regolamento.

Articolo 2

OGGETTO E APPLICAZIONE

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il proseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:

Titolo I	Principi generali
Titolo II	Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
Titolo III	Quiete pubblica e privata
Titolo IV	Aree e spazi pubblici
Titolo V	Cautele contro gli incendi
Titolo VI	Sgombero neve
Titolo VII	Protezione e tutela degli animali
Titolo VII	Utilizzo di fitofarmaci e diserbanti

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico o di dominio privato, ma gravato da servitù d'uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e gli spazi privati aperti al pubblico passaggio, le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio ed al Codice della Strada;
 - b) I parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque interne;
 - d) I monumenti e le fontane;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento ed alle leggi dello Stato.
 3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che ne viene fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Salvo quando è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
2. Per ogni specifica concessione od autorizzazione deve essere presentata regolare istanza, indirizzata al Sindaco od al Responsabile del Servizio competente.
3. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzo, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
4. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Il Sindaco o i Responsabili dei Servizi possono revocare o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento scritto motivato le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, alle prescrizioni in esse contenute o quando, per motivi di igiene, sicurezza ed incolumità pubblica o in caso di necessità di utilizzo, da parte del Comune, del bene concesso, se ne renda necessaria la revoca.
6. Fatte salve le norme penali, in casi urgenti le forze di Polizia possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione e dell'attività cui farà seguito l'emissione del provvedimento scritto.

Articolo 5

VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE

1. In caso di violazione al Regolamento commessa da un soggetto minore d'età, della violazione rispondono coloro che esercitano la potestà o coloro che erano tenuti alla sorveglianza dello stesso.

Articolo 6

OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. L'accertamento di violazione del presente Regolamento comporta per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo, nonché di ripristinare, ove tecnicamente possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione, in caso contrario il Comune provvederà a spese del trasgressore.
2. Qualora l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico, o potenziale nocumento per persone o cose e il trasgressore non provveda all'immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo, si provvederà all'eliminazione d'ufficio, addebitando le spese allo stesso trasgressore, fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.
3. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o d'autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Articolo 7

VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia e, nel limite delle materie di competenza, ad altri funzionari comunali ed addetti di pubblico servizio o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle A.S.L., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. La Polizia Municipale, le altre forze di polizia e i funzionari indicati al comma precedente, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, ad ogni altra operazione tecnica utile al fine dell'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Per agevolare i compiti di vigilanza nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore dei medesimi.

Articolo 8

SANZIONI

1. La violazione alle disposizioni del regolamento è punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria unica da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, con esclusione per gli articoli 10 lettera b); 10 lettera i) 11 lettera i) 31 comma 4; 56 lettera i); del presente Regolamento, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
2. Alla contestazione della violazione alle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali.
3. L'uso di concessioni e/o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal Testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 9

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sulle aree private soggette a pubblico passaggio o in ogni modo d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. Quando l'attività di cui al precedente comma si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti. Gli stessi accorgimenti devono essere garantiti, da parte degli organizzatori, anche in occasione di manifestazioni.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità.
6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede, o di strada, prospiciente l'immobile stesso oltre alla pulizia costante dei portici.
7. I titolari degli esercizi davanti ai quali sono frequenti le dispersioni di rifiuti minuti, quali ad esempio gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di adeguata capacità facendo in modo che non siano mai pieni. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché ne sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui sopra, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che vi siano stati depositati.
10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 10

PUBBLICO DECORO E SICUREZZA

Fatte salve le norme penali, a decoro della sicurezza e del patrimonio del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o d'uso pubblico, le attrezzature o gli impianti;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o in ogni caso a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, panchine, segnaletica stradale, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare qualsiasi genere di gioco o di sport ivi compresi l' utilizzo di trampoli, roller, skateboard, monopattini, e simili nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo, o costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; il divieto vale anche per il gioco del pallone;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che abbiano superato i 12 anni;
- h) nei parchi giochi introdurre cani (salvo che si tratti di animali da accompagnamento per disabili), utilizzare veicoli dotati di motore a scoppio ed utilizzare impropriamente velocipedi,skate board, roller e simili ;
- i) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- j) compiere presso fontane pubbliche o in ogni modo sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, soprattutto dei veicoli;

- K) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne uso improprio;
- L) gettare nelle fontane oggetti e sostanze solide o liquide;
- k) recare intralcio e disturbo, ostruire le soglie degli ingressi sdraiandosi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
- m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; il divieto si estende anche agli operatori su area pubblica;
- n) sparare mortaretti, petardi o altri scherzi esplodenti;
- o) non segnalare opportunamente gli oggetti tinti o verniciati di fresco;
- p) scuotere o battere dalle finestre e balconi prospettanti la pubblica via tappeti, stuoie e ogni altro oggetto domestico e personale in genere. Sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
- q) accendere fuochi sui balconi o nelle aree di pertinenza degli alloggi condominiali siti al piano terreno, per barbecue e simili.
- r) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- s) mantenere le insegne, le tende, i serramenti e simili non correttamente conservati puliti e decenti.
- t) stendere i panni all'esterno delle abitazioni sui lati prospicienti la pubblica via, nelle ore diurne.

Articolo 11

COMPORAMENTI VIETATI

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. Tale ipotesi non deve comunque comportare situazione di pericolo, né per il genere, né per la collocazione dell'ammasso;

Qualora l'ammasso comporti occupazione di suolo pubblico, quest'ultima è subordinata all'autorizzazione;

- b) bruciare nel centro abitato sterpaglie, potature, erba, fieno ecc;
- c) collocare, su finestre, balconi, terrazzi e simili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocumento ai passanti;
- f) transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
- g) lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone;
- h) lasciare pozzi, cisterne e simili privi, se situati in luogo ove è libero l'accesso al pubblico, di un parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 100 ed di aperture difese da sportelli regolarmente chiusi;
- i) lasciare gli stabili nelle ore notturne e di scarsa visibilità privi di idonea illuminazione negli androni e negli ingressi.

Articolo 12

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate e coperture prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

Qualora il grave stato d'abbandono e/o il degrado delle facciate, delle coperture, dei pluviali, dei canali di gronda degli edifici comprometta il decoro, la sicurezza o l'incolumità pubblica o il pubblico decoro, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio Tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere all'eliminazione dello stato di degrado.

Articolo 13

TENDE SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

E' consentito l'uso di tende sulle facciate degli edifici, che prospettano su vie, piazze, o comunque spazi ad uso pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

L'autorizzazione è rilasciata, in conformità con quanto stabilito dal PAU, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali.

La collocazione di tende sporgenti su suolo pubblico e collocate al piano terra degli edifici è disciplinata da apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale, acquisito il parere espresso dall'Ufficio di P.M.

Quanto sopra esposto è applicato anche alle capotte ed alle tende parasole degli esercizi commerciali e dei locali collocati a piano terra in affaccio su suolo pubblico.

Articolo 13/bis

INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI

Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non e' soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unita' abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Articolo 14

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE VERDI

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nelle aree verdi anche in assenza di cartelli, è:

VIETATO:

- 1. danneggiare la vegetazione;**

2. **procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;**
3. **circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;**
4. **calpestare le aiuole e i siti erbosi;**
5. **condurre animali di affezione su aiuole;**
6. **gettare mozziconi di sigaro e sigaretta.**

SCONSIGLIATO:

1. **fumare.**

Le disposizioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 , si applicano altresì alle zone boschive, ed alle aree protette.

I divieti di cui sopra s'intendono operanti tranne che non siano diversamente segnalati.

Articolo 15

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi condomini, in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, gli amministratori, i conduttori di stabili o i proprietari, hanno l'obbligo di provvederne alla costante regolarizzazione, in modo che non si creino situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale e non si comprometta la visibilità delle strade e della segnaletica.

E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori di stabili, di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Gli amministratori, i conduttori di stabili o i proprietari di case e di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere allo sfalcio dell'erba sulle aree di pertinenza del condominio. La disposizione vale anche per il verde condominiale, comprese le aiuole e le fioriere.

Articolo 16

DISPOSIZIONI INERENTI LA GESTIONE DELLA ROGGIA CANTURINA

E' vietato scaricare nella Roggia Canturina rifiuti di ogni genere e tipo, reflui di ogni natura, terra o macerie ed ogni altro oggetto.

E' compito del proprietario confinante con la stessa Roggia assicurare la tenuta della propria ripe e la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei muri di contenimento e di ogni altra opera idraulica afferente alla medesima proprietà.

E' compito dei concessionari di autorizzazione alla tombinatura dei tratti di Roggia assicurare la pulizia di tali tratti ad ogni asciutta stabilita dalle Autorità competenti.

E' compito dei concessionari dei diritti di utilizzo dell'acqua a fini molitori o di produzione di energia garantire la pulizia della roggia nei tratti, in loro concessione, non interessati dalle sovrastanti strade comunali o dai tratti tombinati soprarichiamati. Ciò vale dalla presa della Roggia al confine con il territorio di Sizzano.

In caso di inosservanza dei doveri sopra evidenziati il Comune provvederà alla messa in mora dei proprietari attraverso idonee diffide ad agire.

Nel caso in cui queste non portassero all'attuazione delle idonee iniziative soprarichiamate provvederà il Comune a spese dei titolari degli obblighi soprarichiamati.

TITOLO III

DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 17

DIFESA DAI RUMORI

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi comunali, le Aziende Sanitarie Locali, l'ARPA, accertano la natura dei rumori e promuovono i provvedimenti più idonei affinché chiunque eserciti arte, mestiere o industria proceda all'eliminazione delle cause dei rumori eccedenti i limiti di tollerabilità previsti.

Nei casi d'incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, può essere adottato, su motivata proposta dei servizi di cui al comma precedente, provvedimento di divieto di esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Fermo restando quanto previsto da normativa specifica in materia di livelli di emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative di qualunque forma che siano fonti d'inquinamento acustico dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 08.00. Qualora i lavori con emissione di rumore dovessero effettuarsi in giornate festive, l'orario in cui gli stessi sono consentiti sarà dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Quando sia ritenuto necessario, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente, il divieto di esercitare può con un provvedimento del Sindaco, essere normato diversamente da quanto previsto nel precedente comma.

Articolo 18

ABITAZIONI PRIVATE

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di molestia e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

Le apparecchiature ad esclusivo uso non professionale, ovvero ad uso domestico, che producono rumore o vibrazioni (trapano, martelletti pneumatici, ecc.) possono essere utilizzate dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

In occasione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. L'attività è ammessa dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00. Non potranno comunque essere effettuati prima delle ore 08.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dovranno terminare entro le ore 19.00 nei giorni feriali, e potranno essere eseguiti esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi. Identici accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d'orario devono osservarsi nella ristrutturazione d'esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione, confinanti o vicini ad essi.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 19

STRUMENTI MUSICALI

Chi, nella propria abitazione, usa strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

E' consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 20

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e dalle norme di carattere penale, i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Il segnale inteso come forma di disturbo, anche se non quantificabile, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 21

PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica sulle strade è consentita, previo autorizzazione, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Per ogni specifica autorizzazione deve essere presentata regolare istanza, indirizzata al Sindaco od al Responsabile del Servizio competente.

Non deve essere fatta in vicinanze di scuole, asili e case di riposo.

Articolo 22

RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI

Fatte salve le norme del Codice della Strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato.

E' vietato l'uso di dispositivi acustici in occasione di manifestazioni sportive e simili.

E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.

I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare eccessive propagazioni del suono all'esterno.

Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare d'ogni genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle competenti autorità, e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.

Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salvo diversa autorizzazione, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

In tutto il territorio comunale, anche per limitare l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è vietato ai conducenti di veicoli di mantenere accesi i motori durante la sosta.

Tale disposizione si applica anche agli automezzi adibiti al servizio pubblico limitatamente alle soste effettuate presso i rispettivi capolinea.

La disposizione non si applica nella fase di riscaldamento iniziale dei motori e in quelle di riparazioni, limitatamente, per queste ultime, agli spazi dell'autofficina, o

rimessa o deposito sempre che gli stessi siano dotati degli appositi sistemi di raccolta e convogliamento a maniche dei gas di scarico.

Il carico/scarico delle merci potrà avvenire solo negli spazi a ciò preposti. Quando tali operazioni sono in capo ad automezzi pesanti o superiori a quintali 35, le stesse dovranno avvenire esclusivamente entro le ore 07.00 oppure tra le ore 15.00 e le ore 17.00 oppure dopo le ore 19.00. Le stesse dovranno essere comunicate alla Polizia Municipale. Eventuali esigenze particolari dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Municipale.

Articolo 23

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Nei mercati e nelle manifestazioni fieristiche su aree attrezzate è fatto divieto di utilizzare gruppi elettrogeni per creare elettricità, ad esclusione dei mezzi appositamente attrezzati; gli operatori dovranno fare richiesta al Comune per allacciarsi ai contatori eventualmente appositamente installati.

E' fatto altresì divieto di utilizzare qualsiasi forma di richiamo della clientela, sia a voce sia con strumenti come megafoni e altoparlanti, salvo specifiche autorizzazioni.

Qualora gli operatori facessero uso di strumenti musicali, il suono deve essere basso, tale da non arrecare disturbo alle abitazioni ad al banco vicino, in ogni caso non deve essere utilizzato prima delle ore 08.00.

Articolo 24

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Fatte salve le norme, anche di carattere penale, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze d'esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.

Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché anche all'uscita dai locali, i frequentatori del locale evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Articolo 25

CIRCOLI PRIVATI

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

TITOLO IV

DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

Articolo 26

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune, in caso di collocazione di segnaletica stradale verticale, può, per esigenze di carattere tecnico e qualora non siano possibili altre soluzioni alternative, installarla sui muri delle abitazioni private. In questo caso nulla è dovuto ai proprietari degli immobili. Il Comune dovrà porre cura per non arrecare danno alle pareti ed agli intonaci. Analoga possibilità deve essere garantita anche per i punti luce ed i tabelloni per le affissioni.

Sulle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche per una sola notte. Il divieto si estende anche per il pernottamento di campers o roulotte.

Articolo 27

NATURA DELLE PRESCRIZIONI

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, senza preventiva autorizzazione comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, viabilità, sicurezza e quiete pubblica. Qualora le stesse riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, deve essere verificata la compatibilità dell'occupazione e delle strutture eventualmente installate con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'occupazione di spazi di suolo pubblico, non potrà avvenire senza lasciare almeno tre metri per il transito dei veicoli, ed almeno 1 metro per il transito dei pedoni lungo le strade ed i viali a loro riservati.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui ai commi precedenti.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto; ai fini dell'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si dovrà fare riferimento al relativo regolamento comunale.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti; allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero e indenne da ogni struttura.

Qualora l'occupazione riguardi l'installazione di strutture sia fisse sia mobili, è vietato fissare le strutture con chiodi, paletti piantati sul manto stradale. Nel caso fosse indispensabile posare la struttura con tali strumenti che dovranno comunque essere opportunamente segnalati, si dovrà concordare con l'Ufficio Tecnico l'intervento, previo versamento di una cauzione.

Articolo 28

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici o d'uso pubblico con strutture ed impianti, è tenuto ad inoltrare richiesta d'autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità d'occupazione;
- strutture che s'intendono utilizzare con relativa omologazione;
- impianti elettrici corredati, se del caso, del progetto;
- modalità di smaltimento dei rifiuti e l'indicazione sulla disponibilità e tipologia dei servizi igienici utilizzati ad uso gratuito;

Chiunque promuova manifestazioni deve, all'atto della richiesta, fornire il nome di un responsabile addetto alla sicurezza ed alle altre incombenze organizzative. Qualora non fosse indicato all'atto della domanda, si individuerà nella persona del Presidente dell'Associazione ed, in sua mancanza, nel firmatario della richiesta.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il responsabile deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni imposte, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Qualora la manifestazione preveda cortei o sfilate nelle vie cittadine, il percorso dovrà essere concordato con la Polizia Municipale.

E' vietata, senza preventiva autorizzazione, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, addobbi, luci, luminarie e simili.

L'accoglimento delle richieste d'autorizzazione per manifestazioni che comportino l'occupazione di suolo pubblico ed in particolare parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Qualora vi sia una pluralità di richieste per lo stesso luogo in analogo periodo, la Giunta Comunale valuterà l'assegnazione in base all'interesse ed all'importanza delle manifestazioni.

Qualora la documentazione presentata non garantisca la correttezza dell'iter procedurale, o l'assoluta sicurezza dei partecipanti e del pubblico, l'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, negherà l'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione.

Qualora la manifestazione, o lo spettacolo, non garantisca idoneo ed accettabile livello culturale, o interesse generale, l'Amministrazione comunale, discrezionalmente, potrà negare l'autorizzazione.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento ed almeno venti giorni se necessita un'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici d'uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti Uffici Comunali, in relazione al tipo d'occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale è svincolato dopo la verifica dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico.

In occasione di particolari festività che richiedano la collocazione di luci e luminarie, gli organizzatori dovranno fornire attestato rilasciato da un professionista che le stesse siano a norma.

Le luminarie non dovranno avere colori e forme tali da confondersi con la segnaletica stradale luminosa e con i mezzi di soccorso.

Articolo 29

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire esclusivamente in spazi all'uopo assegnati.

Articolo 30

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI D'ARREDO

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale.

Analogha occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competente Ufficio Tecnico.

Articolo 31

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal Regolamento Edilizio e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, senza preventiva specifica autorizzazione e dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia d'imposte sulla pubblicità.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al precedente comma su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio dei competenti uffici comunali, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Nelle zone di particolare interesse ambientale, archeologico e soggette a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o d'altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli uffici ed enti competenti.

Articolo 32

OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per effettuare interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico e darne comunicazione alla Polizia Municipale.

La comunicazione di cui al precedente comma, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere inoltrata tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Articolo 33

OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

L'occupazione di suolo pubblico da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli è subordinata a specifica autorizzazione; essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a 25 mq. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella stessa.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per gli scopi di cui sopra, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

A coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione è fatto divieto assoluto di esercitare l'attività professionale sulla pubblica via, in modo tale da impedire rumori ed emissione di gas.

L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per le ore d'apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Articolo 34

ALTRE DISPOSIZIONI SUI VEICOLI

In assenza di specifica autorizzazione che determini modalità e tariffe e' vietata sia su suolo pubblico che privato l'istituzione di posteggi a pagamento.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, è fatto divieto a camper e roulotte di scaricare le acque se non in appositi pozzetti a loro destinati.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato impedire il passaggio delle carrozzine al servizio delle persone disabili, dei passeggini e dei pedoni, con veicoli o altro materiale, sui marciapiedi, nei vicoli, nelle strettoie, sotto i portici, davanti agli androni, agli ingressi delle case e degli esercizi commerciali e nei passaggi derivanti dall'abbattimento delle barriere architettoniche, anche in assenza di segnaletica.

In caso di pioggia, neve o comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi, in modo da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.

Articolo 35

OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, deve presentare apposita istanza, con l'indicazione del luogo e del periodo d'occupazione.

L'area oggetto d'autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente.

Articolo 36

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, bracci, fanali e simili.

Fatte salve le norme del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio, per la collocazione di insegne, cartelli, totem o altri mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali, a condizione che gli stessi siano opportunamente ribassati in modo da non superare il piano della pavimentazione.

Articolo 37

OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

L'autorizzazione all'occupazione d'aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge d'iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze previste nel Regolamento. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, alla presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Articolo 38

OCCUPAZIONI CON DEHORS

Fatte salve le norme del Codice della Strada, ai titolari d'esercizi pubblici di somministrazione, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehors, in conformità a quanto previsto dal Piano di Arredo Urbano (PAU), sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'urbanistica, d'igiene e di sicurezza pubblica, o di diritti precedentemente acquisiti.

Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni, fioriere e/o vasi con lo scopo di delimitare gli spazi.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo ha validità stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato.

Quando particolari necessità lo richiedano, l'Amministrazione comunale potrà individuare forme particolari di concessione.

Qualora si tratti di occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature e dei manufatti installati, con il totale ripristino degli spazi.

Articolo 39

OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

Fatta salva la normativa specifica in circostanze d'interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi, per l'esposizione di prodotti artistici, culturali, artigianali, agricoli, alimentari tipici della zona.

Articolo 40

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede o lo spazio pubblico sul quale l'esercizio si affaccia sia d'ampiezza sufficiente a consentire la circolazione pedonale e/o viabile consenta il rispetto delle norme d'igiene pubblica e tutela degli alimenti.

L'occupazione del marciapiede non dovrà superare in larghezza la sua metà e dovrà sempre comunque garantire là dove possibile, il passaggio di carrozzelle al servizio delle persone disabili.

I generi alimentari privi di confezione non possono essere esposti ad altezza inferiore a settanta centimetri dal suolo, inoltre andranno protetti con idonea rete antinsetti o altro strumento idoneo; tale criterio si applica anche al commercio su area pubblica.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario d'apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura giornaliera dell'esercizio stesso.

Gli esercizi di vendita non possono, in deroga all'autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico, esporre la propria merce appendendola ai serramenti ed agli infissi o ai muri.

Qualora si tratti di occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature e degli installati, con il totale ripristino degli spazi.

Articolo 41

ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ESPOSIZIONE DI PREZZI E MENU'

I titolari d'esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, per quanto concerne gli alimenti, hanno l'obbligo dell'esposizione della tabella dei prezzi anche all'esterno dell'esercizio.

Articolo 42

SERVIZI IGIENICI

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle competenti autorità, da tenersi puliti, efficienti e a disposizione di chiunque ne richieda l'utilizzo.

Articolo 43

ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Gli operatori su area pubblica concessionari di posteggio decennale o giornaliero, nel montare il loro banco ed esercitare la propria attività, sono tenuti a mantenere sgombera e libera la corsia per il passaggio degli eventuali mezzi di soccorso e d'emergenza. Tale criterio è applicato all'ingombro di ombrelloni, tendoni e cassette.

Le occupazioni di aree e spazi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze ed alle disposizioni regolamentari.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali, zona a traffico limitato ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali e della Giunta.

L'attività e l'organizzazione dei mercati dell'usato sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 44

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Fatte salve le disposizioni che regolano il commercio, l'attività di vendita in forma itinerante deve essere attuata nel rispetto dei sotto riportati divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli laddove il parcheggio, la sosta od il transito, non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nei parchi pubblici o in altri luoghi di pubblico interesse;
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora, trascorsa la quale i veicoli e l'attività di vendita devono essere spostati di almeno 500 metri;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 150 dal perimetro dei cimiteri;
- e) a tutela dell'igiene ed a salvaguardia dell'incolumità personale, la sosta è vietata in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni

dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 10 dai servizi igienici pubblici e a metri 100 dai depositi di rifiuti;

- f) l'attività non può essere iniziata, nei giorni feriali, prima delle ore 08.00 e deve essere conclusa entro le ore 19.00; e nei giorni festivi può svolgersi esclusivamente dalle 09.00 alle 12.00. Non è ammessa in concomitanza con il mercato settimanale;
- g) l'attività deve svolgersi senza occupare il suolo pubblico con strutture e con la merce, ad esclusione del mezzo;
- h) durante la sosta, conseguente all'attività di vendita, il motore del mezzo deve essere spento.
- i) È vietato l'utilizzo di sistemi di amplificazione e diffusione sonora durante l'attività di vendita.

La Giunta comunale potrà, con apposito atto, individuare le zone in cui non è possibile esercitare il commercio in forma itinerante.

In occasione di particolari eventi potrà essere temporaneamente vietato il commercio itinerante in specifiche zone.

Articolo 45

MESTIERI GIROVAGHI ED ARTE IN STRADA

L'esercizio del mestiere di cui all'oggetto può essere effettuato in regola con le disposizioni vigenti.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, è consentito nelle aree pedonali o zona a traffico limitato non comprese in zone soggette a salvaguardia, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione veicolare e pedonale ed al riposo delle persone.

L'attività non può essere iniziata prima delle ore 08.00 e deve essere conclusa entro le ore 19,00.

Tranne che non siano diversamente autorizzati o inseriti in manifestazioni, analogo trattamento si adotterà per altri artisti di strada, disegnatori, madonnari, mimi.

TITOLO V

CAUTELE CONTRO INCENDI

Articolo 46

DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI

Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani.

Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno, cartone e qualsiasi altra materia di facile combustione.

Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.

Articolo 47

DIVIETO D'ACCATASTAMENTO DI MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI

E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altro materiale facilmente infiammabile, salvo autorizzazione dei competenti uffici comunali da subordinarsi al positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.

Articolo 48

ACCENSIONE DI POLVERI, ESPLOSIONI, FUOCHI D'ARTIFICIO

All'interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, salvo concessione di licenza della competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sono altresì vietati gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Articolo 49

DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI

Nelle strade, vie piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigarette o altri oggetti accesi.

Articolo 50

DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI

Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale.

E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 50 dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.

In caso d'accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente, con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone, sino a quando il fuoco non sia spento ed il luogo portato in sicurezza.

Articolo 51

CONDOTTE FUMARIE

Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità alla legislazione vigente in materia.

Le condotte suddette dovranno essere annualmente ripulite a cura dei proprietari e di coloro che ne usufruiscono, in modo che non vi si accumuli fuliggine e dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo d'incendio.

Articolo 52

IMMISSIONI FUMOSE E MALEODORANTI

E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze che emanino esalazioni insalubri, maleodoranti o moleste.

E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polveri o odori molesti, affinché tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica.

Gli impianti industriali dovranno rispondere ai criteri dettati dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 53

OBBLIGO DI COOPERARE IN CASO D'INCENDIO

In caso d'incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco e le forze di polizia.

I presenti sono obbligati, se richiesto, ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti Autorità.

I Vigili del Fuoco e le forze di polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti all'estinzione; i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

Le forze di polizia interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.

I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

TITOLO VI

SGOMBERO NEVE

Articolo 54

ATTIVITA'

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I fabbricati prospicienti la pubblica via, al fine di evitare la caduta della neve dal tetto, devono essere dotati di appositi sistemi di ritenuta da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazze, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Qualora si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi e in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa, se del caso, la presenza a terra di persone addette all'allertamento dei passanti.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche non debbono gocciolare o comunque scaricare in luogo pubblico, e vanno mantenuti in perfetto stato d'efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, anche prima di darne comunicazione agli uffici comunali.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti il proprio edificio, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

I mezzi del Comune e degli enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve, possono depositarla, nell'attesa dello smaltimento definitivo, in luoghi ove non costituisca intralcio alla viabilità, al passaggio dei pedoni ed all'occupazione dei posteggi mercatali.

Quando in caso di comprovata necessità il proprietario, l'amministratore, l'avente diritto, non provvede allo sgombero della neve, provvederà il Comune addebitando le spese all'interessato.

TITOLO VII

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 55

FINALITA'

Fatte salve le norme penali, è vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

Fatte salve le norme penali è vietato abbandonare animali domestici.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, il trasporto degli animali domestici sulle autovetture deve avvenire in modo che non rechino intralcio al conducente.

Articolo 56

ANIMALI MOLESTI

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino la quiete pubblica o privata, specialmente durante la notte.

Gli organi di polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a perpetuare il fatto.

Ove la diffida non sia rispettata, il caso sarà segnalato al Servizio Veterinario.

Articolo 57

MANTENIMENTO DEI CANI

E' fatto obbligo a coloro che detengono un cane di garantire le condizioni igieniche previste dalla legge e le cure sanitarie necessarie.

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e provvedere alla loro individuazione secondo la normativa vigente.

Lo smarrimento, il decesso e il trasferimento di un cane iscritto all'anagrafe canina deve essere denunciato all'ufficio preposto.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere accompagnati e condotti al guinzaglio e, se di taglia media e/o grossa o di indole aggressiva, devono anche essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Nei cortili, all'interno delle recinzioni, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno, in modo tale da evitare che chiunque possa con azioni involontarie, subire danni o lesioni provocate dall'animale.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene, e benessere. Quando sono tenuti legati, ai cani deve essere assicurata una catena o fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, di essere muniti d'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono in ogni modo evitare che sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni spazio di uso pubblico.

E' vietato affidare ai minori la conduzione di cani di grossa taglia e di razza aggressiva, anche se condotti al guinzaglio, nel caso ne rispondono i genitori del minore.

Il trasporto degli animali sui mezzi pubblici è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.

Articolo 58

PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI NEL CENTRO CITTADINO

E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutta l'area del centro cittadino; I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici, sono tenuti a loro cura e spese a:

- Rimuovere gli eventuali escrementi di piccione presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
- Mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni;

3. Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici nel centro cittadino è fatto obbligo, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:

- Dotare, a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o ad impulsi elettrostatici;
- Provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti ed altri mezzi, degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

Articolo 59

DERATTIZZAZIONE

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'ufficio Tecnico Comunale sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

Articolo 60

ANIMALI LIBERI

Il Sindaco, per motivi d'igiene e sanità pubblica, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, o di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Per motivi d'igiene è vietato depositare alimenti destinati ad animali randagi e piccioni.

Non è permesso lasciar vagare bovini, ovini, equini e suini nelle aree pubbliche. Il pollame deve essere tenuto in luoghi chiusi o recintati.

Articolo 61

MONTICAZIONI E DEMONTICAZIONI DEL BESTIAME

Il Comando di Polizia Municipale dovrà essere preavvertito sul giorno e l'ora della monticazione e della demonticazione almeno 24 ore prima; le stesse non potranno comunque avere luogo prima delle ore 09.00 e dopo le ore 17.00 e nei giorni festivi.

La domanda di trasferimento del bestiame dovrà pervenire al Comune di Ghemme almeno 15 giorni prima della data di presunta monticazione e/o demonticazione

I conduttori della mandria dovranno provvedere, qualora gli animali transitino su vie comunali o provinciali ad asportare eventuali deiezioni o deposito di materiale onde garantire la corretta messa in pristino del territorio.

I tracciati di monticazione e demonticazione sono stati stabiliti con delibera della Giunta Provinciale ed i conduttori delle mandrie sono tenuti ad usufruirne.

Articolo 62

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

E' vietato detenere, in strutture private, specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto, in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

TITOLO VIII UTILIZZO DI FITOFARMACI E DISERBANTI

Articolo 63

MODALITA' E FASCE DI RISPETTO

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti appartenenti alla 1° e 2° classe di tossicità, ai sensi della legge n. 1255/68.

Fuori dal centro abitato, all'interno della fascia di rispetto di mt. 50 dalle abitazioni è consentito l'uso di fitofarmaci e diserbanti di 1° e 2° classe di tossicità, rispettando le seguenti condizioni per il trattamento:

- a) Obbligo di preavviso ai confinanti il giorno precedente il trattamento,
- b) Obbligo di usare contenitori a bassa pressione fino a un massimo di 2 Atm,
- c) Obbligo di interrompere i trattamenti nelle ore dei pasti e precisamente dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00,
- d) Obbligo di non effettuare il trattamento in giornate ventose.

Sono vietati i trattamenti sulle piante nel periodo della fioritura a tutela degli insetti pronubi.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto attiene alla raccolta, allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti si fa riferimento allo specifico Regolamento in materia;

Qualora vengano emanate norme statali o regionali difformi da quanto previsto nel presente Regolamento, prima dell'emendazione dello stesso, troveranno applicazione queste ultime, in base al principio gerarchico delle fonti.

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto d'avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Per l'applicazione delle norme previste dal Regolamento, l'Amministrazione comunale dovrà adottare forme di adeguata pubblicità.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 - FINALITÀ	Pag. 1
Articolo 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE	Pag. 1
Articolo 3 - DEFINIZIONI	Pag. 1
Articolo 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	Pag. 2
Articolo 5 - VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE	Pag. 3
Articolo 6 - OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	Pag. 3
Articolo 7 – VIGILANZA	Pag. 3
Articolo 8 – SANZIONI	Pag. 4
TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	
Articolo 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	Pag. 5
Articolo 10 - DECORO DEL COMUNE	Pag. 6
Articolo 11 - COMPORTAMENTI VIETATI	Pag. 7
Articolo 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	Pag. 8
Articolo 13 - TENDE SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	Pag. 9
Articolo 13/bis – INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI	Pag. 9
Articolo 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE	Pag. 10
Articolo 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	Pag. 11
Articolo 16 – DISPOSIZIONI INERENTI LA GESTIONE DELLA ROGGIA CANTURINA	Pag. 11
TITOLO III DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Articolo 17 - DIFESA DAI RUMORI	Pag. 12
Articolo 18 - ABITAZIONI PRIVATE	Pag. 13
Articolo 19 - STRUMENTI MUSICALI	Pag. 13
Articolo 20 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	Pag. 13
Articolo 21 - PUBBLICITA' FONICA	Pag. 14
Articolo 22 - RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI	Pag. 14
Articolo 23 - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	Pag. 15
Articolo 24 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	Pag. 15
Articolo 25 - CIRCOLI PRIVATI	Pag. 15
TITOLO IV DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	
Articolo 26 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 16
Articolo 27 - NATURA DELLE PRESCRIZIONI	Pag. 16
Articolo 28 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	Pag. 17
Articolo 29 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	Pag. 18
Articolo 30 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI D'ARREDO	Pag. 19
Articolo 31 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE	Pag. 19
Articolo 32 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	Pag. 20
Articolo 33 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI	Pag. 20
Articolo 34 - ALTRE DISPOSIZIONI SUI VEICOLI	Pag. 20
Articolo 35 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI	Pag. 21
Articolo 36 - OCCUPAZIONI D'ALTRA NATURA	Pag. 21
Articolo 37 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME	Pag. 22

Articolo 38 – OCCUPAZIONI CON DEHORS	Pag. 22
Articolo 39 – OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE	Pag. 22
Articolo 40 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI	Pag.23
Articolo 41 – ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESPOSIZIONE DI PREZZI E MENU'	Pag. 23
Articolo 42 – SERVIZI IGIENICI	Pag. 23
Articolo 43 - ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE	Pag. 24
Articolo 44 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	Pag. 24
Articolo 45 - MESTIERI GIROVAGHI	Pag. 25
TITOLO V CAUTELE CONTRO INCENDI	
Articolo 46 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI	Pag. 26
Articolo 47 - DIVIETO D'ACCATAMENTO DI MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI	Pag. 26
Articolo 48 - ACCENSIONE DI POLVERI, ESPLOSIONI, FUOCHI D'ARTIFICIO	Pag. 26
Articolo 49 - DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI	Pag. 26
Articolo 50 - DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI	Pag. 27
Articolo 51 - CONDOTTE FUMARIE	Pag.27
Articolo 52 - IMMISSIONI FUMOSE E MALEODORANTI	Pag. 27
Articolo 53 - OBBLIGO DI COOPERARE IN CASO D'INCENDIO	Pag. 28
TITOLO VI SGOMBERO NEVE	
Articolo 54 - ATTIVITA'	Pag. 29
TITOLO VII PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	
Articolo 55 - FINALITA'	Pag. 31
Articolo 56 -ANIMALI MOLESTI	Pag. 31
Articolo 57 - MANTENIMENTO DEI CANI	Pag. 31
Articolo 58 – PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI NEL CENTRO CITTADINO	Pag. 32
Articolo 59 – DERATTIZZAZIONE	Pag. 33
Articolo 60 – ANIMALI LIBERI	Pag. 33
Articolo 61 - MONTICAZIONE E DEMONTICAZIONE DEL BESTIAME	Pag. 33
Articolo 62 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	Pag. 34
TITOLO VIII UTILIZZO DI FITOFARMACI E DISSERBANTI	
Articolo 63 – MODALITA' E FASCE DI RISPETTO	Pag. 35

DISPOSIZIONI FINALI

ABROGAZIONI



COMUNE DI GHEMME

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL SINDACO
Alfredo Corazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Gugliotta